

Sentenza n. 385/2015 pubbl. il 14/05/2015
RG n. 1056/2004
Repert. n. 786/2015 del 14/05/2015

N. R.G. 1056/2004



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE 01 CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Lucia Dellapina
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1056/2004 promossa da:

(C.F.)

con il patrocinio dell'avv. ~~XXXXXXXXXXXX~~ e dell'avv. Giovanni
Franche, del Foro di Parma, elettivamente domiciliati in VIA MANFREDI 2 29016
CORTEMAGGIORE presso il difensore avv. ~~XXXXXXXXXXXX~~

ATTORI

contro

, con il patrocinio dell'avv. CONTUMACE - e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in IN CANCELLERIA PIACENZA presso il difensore avv.

CONVENUTO CONTUMACE

dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA N.61 29100 PIACENZA presso il difensore avv. ~~XXXXXXXXXXXX~~ e
~~XXXXXXXXXXXX~~ con il patrocinio dell'avv. ~~XXXXXXXXXXXX~~

CONVENUTO

Conclusioni per l'attore:

“ IN VIA PRINCIPALE, dichiarare a norma degli art. 1346 e 1418 comma 2 CC o comunque ex artt. 3 e 7, comma 3, d.lgl. n. 427/98 la nullità del contratto stipulato dai coniugi con la . . . n data 21.01.02, nonché occorrendo di quello del 19.01.02, stante l'assoluta indeterminatezza e indeterminabilità del suo oggetto, nonché la mancanza degli elementi indicati nel d.lgs cit;

IN SUBORDINE: pronunciare l'annullamento di tale contratto a norma dell'art. 1349 cc;

IN OGNI CASO, dichiarare la nullità, pronunciare l'annullamento e/o risoluzione di diritto ex art. 8 d.lgl. n. 427/98 del contratto di finanziamento concluso dagli attori con . . . trattandosi di negozio connesso al precedente;

IN OGNI CASO, col favore delle spese, dei diritti e degli onorari, oltre a maggiorazione ex art. 10% ex Tar. Prof., IVA e CPA come per legge.”

Conclusioni per il convenuto:

“In via principale e riconvenzionale: respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e, previa declaratoria di risoluzione del contratto di finanziamento concluso con le parti per inadempimento degli attori, condannare i sigg.ri . . . in solido tra loro, a corrispondere alla . . . la somma di euro 6.783,53, oltre ad interessi al saldo entro i limiti di cui alla legge 108/96, ovvero quella diversa maggiore o minore somma, per capitale ed interessi, che dovesse risultare dovuta a seguito degli accertamenti di causa.

In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse per qualsivoglia ragione fondate le domande attoree, dichiarando l'invalidità/inefficacia del contratto di finanziamento concluso dagli attori con . . . condannare . . . a corrispondere alla . . . , un importo pari alla rate di finanziamento scadute ed as cadere, con interessi al saldo, fatto salvo il diritto della . . . il risarcimento del maggior danno da quantificarsi in corso di causa.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa”.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato i signori _____ e _____ convenivano in giudizio _____ (ed oggi i signori _____) al fine di ottenere l'annullamento del contratto ex artt. 1346 e 1418 CC ovvero ex artt. 3 e 7, comma 3, d.lgs. 427/98, stipulato con _____ in data 21.01.02, nonché occorrendo quello del 19.01.02, stante l'assoluta indeterminazione ed incertezza del suo oggetto, nonché per la mancanza degli elementi ex lege cit. previsti.

In subordine pronunciare l'annullamento di detto contratto a norma dell'art. 1439 cc.

In ogni caso dichiarare la nullità del contratto di finanziamento e/o risoluzione di diritto ex art. 8 d.lgs. cit. del contratto concluso dagli attori con _____, trattandosi di negozio connesso al precedente.

Condannare i convenuti alla restituzione della somma di euro 12.742,00 ovvero del diverso importo che dovesse risultare in corso di causa.

Sostenevano difatti gli attori:

- di essere stati contattati telefonicamente nel gennaio del 2002 da un rappresentante della _____, il quale li invitava a partecipare al sorteggio presso un hotel in Montegrotto Terme di una vacanza gratuita;

- giunti in detta località termale, veniva presentata loro ed alle altre numerose persone presenti, la possibilità di effettuare vacanze a prezzi ridotti, grazie ad un certo _____, nonché la possibilità di acquistare diritti di soggiorno in centri turistici;

- poiché essi avevano manifestato interesse all'iniziativa, veniva offerto loro di sottoscrivere un modulo, indicato quale atto necessario per avere la certezza della assegnazione di un appartamento, con la precisazione da parte del proponente che il pagamento si sarebbe reso necessario solo qualora avessero deciso di andare in vacanza;

- il successivo 21 gennaio venivano contattati da un rappresentante della _____ il quale chiariva loro che la sottoscrizione del modulo di cui sopra li aveva contrattualmente vincolati, con la conseguenza che, l'eventuale recesso avrebbe comportato il pagamento di una ingente penale: indi veniva offerto loro di sottoscrivere un contratto di compravendita per la complessiva somma di euro 11.564,00, per l'acquisto del diritto esclusivo d'occupazione "in un sistema fluttuante trust" nei complessi turistico immobiliari di _____, "nel periodo di codice rosso di stagione alta";



accadeva dunque che gli attori firmassero detto modulo, impegnandosi a pagare la somma di euro 10.400,00, mediante la richiesta di finanziamento alla _____, da saldarsi con 48 rate mensili di euro 298,45.

- Che gli attori avevano consegnato a incaricate della convenuta _____ - in violazione dell'art. 6 d.lgs. 427/98 - un assegno di euro 1.164,00 postdatato al 12.02.02;

- che il contratto concluso con la _____ poteva dirsi nullo per indeterminazione del suo oggetto, non essendo chiaro che cosa avessero acquistato gli attori, poiché non era sufficiente per la determinazione dell'oggetto del contratto, un generico riferimento ad un "diritto di utilizzo, con godimento" fino al 2047 presso la residenza _____ vacations Owners

Club. Detto negozio era altresì nullo per carenza degli elementi richiesti a pena di nullità dall'art. 3 s.lgs. n. 427/98, e quindi per la mancata indicazione del diritto oggetto del contratto, della descrizione dell'immobile e della sua ubicazione, nonché del periodo di tempo durante il quale poteva essere esercitato detto diritto;

- non vi era nel contratto – pur essendo obbligatorio – il riferimento alla fideiussione bancaria, che avrebbe dovuto essere prestata a favore degli acquirenti: risultava difatti dai documenti firmati dagli acquirenti che, se la era la venditrice, la stessa non era in realtà proprietaria del bene venduto;
- era evidente il dolo della convenuta srl che aveva indotto con inganni e raggiri alla sottoscrizione del contratto, così come costituiva un falsa dichiarazione l'inconvenienza del recesso dal primo contratto stipulato, ove si considerasse che ciò era consentito ex art. 5 d.lsg. cit. entro 10 giorni dalla conclusione dello stesso, con solo obbligo di rimborso delle spese sostenute dal venditore.

Con comparsa di risposta si costituiva contestando in fatto ed in diritto le avverse ragioni, ed in particolare eccependo che:

- nulla sapeva la finanziaria convenuta dei fatti esposti in citazione; essendo e due soggetti giuridicamente distinti altrettanto poteva dirsi per i contratti per i quali era causa, tanto che nelle condizioni generali di contratto – espressamente approvate dai contraenti attori – è prevista la non opponibilità delle eccezioni relative al rapporto instauratosi tra Cliente e Convenzionato, sicché poteva ritenersi terzo estraneo al rapporto intercorso tra la convenuta venditrice e gli acquirenti: stante l'indipendenza dei due contratti, l'ipotetica invalidità dei contratti di vendita conclusi con non avrebbe mai potuto avere ripercussione sull'autonomo e distinto contratto di finanziamento concluso dagli stessi attori con la spa finanziaria.
- Solamente nel caso in cui gli attori avessero esercitato il diritto di recesso, il collegato contratto di finanziamento avrebbe avuto risoluzione ex art. 8 cit. d.lgs. 427/, tuttavia, detta ipotesi non ricorreva nel caso in esame, essendo pacifico che detto diritto di recesso non fosse stato esercitato dagli attori.

Nulla quindi la convenuta doveva agli attori – tanto meno le somme versate da questi ultimi alla Convenzionata – ma anzi erano costoro a risultare debitori della convenuta della somma di euro 6.783,53, sulle quali continuavano a decorrere gli interessi.


Ciò dedotto, spiegava domanda riconvenzionale nei confronti degli attori per le somme ancora dovute e – nella denegata ipotesi in cui la domanda attrice avesse dovuto trovare accoglimento – anche nei confronti della stessa per le somme corrispondenti alla rate di finanziamento scadute ed a scadere e relativi interessi, oltre al risarcimento del maggior danno patito.

All'udienza del 28.09.04, il GI dichiarata la contumacia di ... l, rinviava la causa al 18.01.05 per la comparizione personale delle parti, concedendo termine per memorie ex art. 180 cpc.

Depositate le memorie istruttorie, dopo numerose udienze la causa veniva trattata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusive e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda va accolta per i motivi e con i limiti che seguono.

Relativamente al contratto intercorso tra gli attori e , ritiene questo Istruttore di dover dichiarare la radicale nullità del contratto concluso tra le dette parti per indeterminazione del medesimo.

Difatti, il contratto in questione avrebbe ad oggetto la vendita del diritto di godere di un periodo di villeggiatura annuale presso una delle strutture non meglio identificate, a disposizione della stessa convenuta.

In sostanza, si tratta di un contratto che ripropone con alcune modifiche, profili già presenti nell'istituto della multiproprietà, e cioè di una fattispecie di godimento di una unità immobiliare, la cui qualificazione giuridica, come è noto, ancora risulta discussa sia in dottrina che in giurisprudenza.


Tuttavia, ciò che rileva ai fini del presente giudizio, è il principio generale secondo il quale la cessione di un periodo di godimento su un bene immobile deve comunque presentare adeguati requisiti di determinatezza o determinabilità, come chiarito dalla stessa suprema Corte, allorquando ha affermato che "l'istituto della multiproprietà immobiliare, che si caratterizza per il diritto di godimento fumarlo di un medesimo bene da parte di una pluralità di soggetti, richiede che sia in concreto individuata la quota di ciascun comproprietario come effettiva entità della partecipazione al godimento dell'alloggio; pertanto, poiché il contratto preliminare deve contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto definitivo, il preliminare avente ad oggetto una quota di multiproprietà deve recare l'indicazione della quota nella sua effettiva misura o, comunque, i criteri per la sua determinazione millesimale, incidendo tali elementi sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 cod. civ., e non risultando quindi sufficiente l'indicazione del solo periodo di godimento dell'immobile riservato al promissario acquirente" (Cass. civ., Sez. II, 16/03/2010, n. 6352).

La massima – sebbene si riferisce ad un contratto preliminare – ben può analogicamente essere applicata al caso per il quale è causa, sicché si può affermare l'assoluta indeterminazione del contratto stipulato dagli attori in data 21.01.02 e di quello successivo, sempre intercorso con

In materia, peraltro, si è formata una consistenza e consolidata giurisprudenza di merito, che qui di richiamo, ritenendo che la stessa ben di addica al caso per il quale è causa:

- "il contratto di vendita di certificato associativo di c.d. multiproprietà è affetto da nullità quando dal tenore del certificato stesso (peraltro, nella fattispecie mai consegnato all'acquirente) non è possibile stabilire quale sia l'oggetto del contratto, dato che la generica espressione "certificato di associazione" non consente di individuare il tipo di titolo venduto né la natura dell'associazione a cui fa riferimento" (Trib. Firenze, 31/07/2009);

- "il contratto di "multiproprietà" privo dell'identificazione dell'immobile e caratterizzato dall'indicazione in termini generici - secondo lo schema delle c.d. settimane fluttuanti - del periodo dell'anno in cui l'acquirente potrà esercitare il



proprio diritto di godimento, è affetto da nullità per indeterminazione e indeterminabilità dell'oggetto" (Trib. Bologna, 19/01/2009).

Nel caso di specie, non vi è, infatti, alcun concreto elemento di individuazione del periodo dell'anno in cui era possibile esercitare il godimento della settimana di vacanze (cd. "periodo rosso"), così come neppure è chiaro quale fosse l'oggetto di tale "godimento", stante i contraddittori riferimenti, ora alla proprietà, ora ad un semplice periodo di vacanze presso un club turistico. Particolarmente incidente sul profilo dell'incertezza è poi il sistema di godimento di tipo "flottante", in quanto né dal contratto, e neppure dalle condizioni e regolamenti allegati, è possibile comprendere quale fosse il criterio di individuazione della settimana di godimento. In buona sostanza, mancano le previsioni contrattuali a disciplina del diritto associativo, ovvero qualunque regola che permetta di stabilire le modalità ed i termini con i quali il singolo associato avrebbe dovuto esprimere la sua scelta del periodo di vacanza, così come manca alcuna forma di garanzia in ordine al fatto che la stessa potesse avvenire in alta stagione.

In sintesi, l'esame di tutti i documenti prodotti dagli attori rende evidente che la determinazione del luogo e del periodo di godimento che discendeva dalla titolarità del certificato associativo risultava del tutto indeterminata ed aleatoria, conducendo ad una vera e propria indeterminazione dell'oggetto della prestazione che gli attori potevano legittimamente attendersi.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, deve trovare accoglimento la domanda di declaratoria di nullità del contratto intercorso con i quale, per la sua maggiore radicalità, assorbe le altre domande degli attori inerenti l'accertamento della legittimità del recesso, la risoluzione, o la annullabilità del contratto, atteso che tali domande presupporrebbero comunque o la validità del contratto stesso/o la presenza di un vizio "minore" comportante l'annullabilità, appunto.


Per quanto riguarda la domanda restitutoria, appare evidente che la declaratoria di nullità non può che comportare l'obbligo per di restituire le somme versate direttamente dagli attori in esecuzione del contratto dichiarato nullo, pari ad Euro 1.164 (segnatamente, la somma portata dall'assegno di cui alle premesse).

In ordine alla asserita nullità del contratto di finanziamento in atti si osserva. Relativamente invece alla pretesa di nullità del contratto di finanziamento concluso con a (doc. 3 - fascicolo parte attrice), ritiene questo Istruttore che, nonostante le contestazioni della convenuta al riguardo, lo stesso dovesse ritenersi nullo, del pari del contratto stipulato dagli attori in data 21.01.02.

In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto da va evidenziato come sussista interdipendenza e quindi collegamento tra i due contratti qui oggetto di esame.

Depongo difatti in tal senso la contestualità della sottoscrizione dei due contratti, nonché il fatto che in alto a destra del contratto di finanziamento vi sia anche la firma di evidenziata quale convenzionata.

Inoltre, si consideri che il collegamento negoziale - espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 CC - è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato, non attraverso un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità



coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente come collegato con gli altri, sicché le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro. Ciò significa che, pur conservando una loro causa autonoma, i diversi contratti legati dal loro collegamento funzionale sono finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi (Cass. Civ. 18884/08).

Perché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico – che impone la considerazione unitaria della fattispecie – sono peraltro necessari due requisiti.

Il primo è quello oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario.

Il secondo è quello soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli negozi posti in essere, ma anche il collegamento tra gli stessi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia dal punto di vista causale (ex multis Cass. Civ. 11974/10 – 5851/06).


Nel caso in esame è palese lo stretto legame funzionale esistente fra il contratto per la concessione del diritto di godimento dell'immobile presso la località vacanziera e quello di finanziamento destinato ad avere la disponibilità del primo, contenendo lo stesso espressa menzione della finalizzazione del finanziamento all'acquisto di detto diritto (specificamente menzionato nel contratto): tale fattore rende evidente che il contratto stipulato con _____, era finalizzato solamente alla fruizione della prestazione oggetto del contratto principale del 21.01.02.

Anche in tal caso non è inopportuno il richiamo ad una copiosa giurisprudenza di merito che ha affrontato e risolto la questione sempre nei termini dell'affermazione del collegamento contrattuale, e della conseguente declaratoria di nullità anche del contratto di finanziamento.

- "La circostanza che il contratto di vendita di certificato associativo di c.d. multiproprietà ed il contratto di finanziamento siano stati stipulati tra soggetti diversi non è di ostacolo a configurare un collegamento negoziale tra i due negozi quando risulti che (...) teleologico e dal comune intento delle parti di perseguire, oltre, all'effetto tipico di ognuno di essi, anche un ulteriore risultato concreto derivante dal collegamento, in modo che i rapporti si pongono in rapporto di reciproca dipendenza e le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro" (Trib. Firenze, 31/07/2009).

- "È nullo il contratto di finanziamento che non contiene la descrizione analitica dei beni e dei servizi oggetto di acquisto, ma ne riporta una descrizione solo generica e non idonea ad individuarli compiutamente (nella specie, il contratto era stato concluso allo scopo di consentire l'acquisto del "certificato di associazione" ad una società di multiproprietà)" (App. Milano, 16/03/2011).

- "Va dichiarata la nullità del contratto di credito al consumo concluso al fine di acquistare una quota di godimento fumario di appartamento in multiproprietà in time share, ove risulti che: a) nel contratto non figura alcuna descrizione dettagliata dei beni; b) il sottostante contratto collegato è nullo per indeterminatazza dell'oggetto" (Trib. Reggio Emilia, 25/01/2011).



- "È nullo il contratto di acquisto di una multiproprietà e congiuntamente il contratto di finanziamento ad esso collegato. Il contratto di finanziamento gode delle stesse sorti giuridiche del contratto di acquisto; ragion per cui la nullità, dunque, si estende anche al contratto di finanziamento "collegato funzionalmente" a quello di multiproprietà, e come tale soggetto alle stesse sorti giuridiche. La "funzionalità" consiste nel fatto che i due contratti, pur conservando ciascuno la propria individualità, sono basati su una reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, condizionandone validità ed efficacia" (Trib. Parma, 20/01/2009).
E' di tutta evidenza che la vicenda concreta al vaglio di questo Giudice si rispecchia perfettamente nelle massime che precedono, dovendosi ultimamente rilevare che, in ogni caso, il venir meno, anzi la inefficacia originaria, del contratto finanziato non poteva e non può non condurre all'accertamento della carenza originaria di causa anche del contratto di finanziamento collegato.

In secondo luogo, va considerato che il contratto di finanziamento sarebbe comunque afflitto da nullità, ove si osservi che il decreto legislativo 1/09/1993 n. 385 all'art. 124 (Testo Unico in materia bancaria e creditizia) prescrive che "i contratti di beni al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità: a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi" che si intendono acquistare per il tramite del finanziamento.

Si tratta di una causa speciale di nullità prevista dal legislatore a tutela del consumatore e diretta ad assicurare che il contraente debole all'atto della sottoscrizione sia posto nella condizione di avere specifica conoscenza dell'oggetto del contratto e di tutte le clause del regolamento contrattuale.

Il Legislatore, infatti, ha ritenuto necessario fare carico il contraente forte di uno specifico obbligo di informazione, con correlativa nullità in caso di violazione, invocabile solo dal contraente debole.

Nel caso oggetto di causa dalla lettura del contratto di finanziamento si rileva la radicale carenza della prescritta "analitica descrizione dei beni o dei servizi", posto che l'oggetto del negozio è indicato con la sintetica e sibillina espressione "multiproprietà", senza alcuna indicazione alla voce "indicazione ed ubicazione del bene", ovvero di altro criterio identificativo dell'oggetto del finanziamento (ad esempio periodo di godimento - individuazione e ubicazione del bene).

In ragione di quanto sopra non resta che pronunciare anche la nullità del contratto di finanziamento intercorso tra gli attori e la convenuta

3.

Le declaratorie di nullità dei contratti ut supra comportano il diritto degli attori a ripetere da
rate
euro 1.164,00 (doc. 10 - fascicolo parte attrice) e da
rate
versate pari ad euro 3.616,47.

Detta ultima somma è da ricavarsi da quanto dedotto e non contestato reciprocamente nei rispettivi atti difensivi dalle parti, nonché dalla documentazione prodotta: dall'importo finanziato pari ad euro 10.400,00 (cfr. contratto di finanziamento in atti, e non quindi di 12.742,00 come asserito dall'attore) va difatti detratta la somma di euro 6.783,53 quale somma non corrisposta (circostanza non contestata) e della quale la finanziaria chiede il pagamento. Oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente come collegato con gli altri, sicché le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro. Ciò significa che, pur conservando una loro causa autonoma, i diversi contratti legati dal loro collegamento funzionale sono finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi (Cass. Civ. 18884/08).

Perché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico – che impone la considerazione unitaria della fattispecie – sono peraltro necessari due requisiti.

Il primo è quello oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario.

Il secondo è quello soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli negozi posti in essere, ma anche il collegamento tra gli stessi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia dal punto di vista causale (ex multis Cass. Civ. 11974/10 – 5851/06).


Nel caso in esame è palese lo stretto legame funzionale esistente fra il contratto per la concessione del diritto di godimento dell'immobile presso la località vacanziera e quello di finanziamento destinato ad avere la disponibilità del primo, contenendo lo stesso espressa menzione della finalizzazione del finanziamento all'acquisto di detto diritto (specificamente menzionato nel contratto): tale fattore rende evidente che il contratto stipulato con _____ era finalizzato solamente alla fruizione della prestazione oggetto del contratto principale del 21.01.02.

Anche in tal caso non è inopportuno il richiamo ad una copiosa giurisprudenza di merito che ha affrontato e risolto la questione sempre nei termini dell'affermazione del collegamento contrattuale, e della conseguente declaratoria di nullità anche del contratto di finanziamento.

- "La circostanza che il contratto di vendita di certificato associativo di c.d. multiproprietà ed il contratto di finanziamento siano stati stipulati tra soggetti diversi non è di ostacolo a configurare un collegamento negoziale tra i due negozi quando risulti che (...) teleologico e dal comune intento delle parti di perseguire, oltre, all'effetto tipico di ognuno di essi, anche un ulteriore risultato concreto derivante dal collegamento, in modo che i rapporti si pongono in rapporto di reciproca dipendenza e le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro" (Trib. Firenze, 31/07/2009).

- "È nullo il contratto di finanziamento che non contiene la descrizione analitica dei beni e dei servizi oggetto di acquisto, ma ne riporta una descrizione solo generica e non idonea ad individuarli compiutamente (nella specie, il contratto era stato concluso allo scopo di consentire l'acquisto del "certificato di associazione" ad una società di multiproprietà)" (App. Milano, 16/03/2011).

- "Va dichiarata la nullità del contratto di credito al consumo concluso al fine di acquistare una quota di godimento fumario di appartamento in multiproprietà in time share, ove risulti che: a) nel contratto non figura alcuna descrizione dettagliata dei beni; b) il sottostante contratto collegato è nullo per indeterminatazza dell'oggetto" (Trib. Reggio Emilia, 25/01/2011).



Per quanto riguarda la domanda restitutoria avanzata da ^{ia} nei confronti della convenuta se ne evidenzia la inammissibilità rilevato che, la comparsa di costituzione doveva essere notificata alla stessa contumace, adempimento al quale la finanziaria non ha provveduto.

Difatti, se un convenuto pone una domanda nei confronti dell'altro convenuto con un autonomo e diverso thema decidendum, si introduce una seconda controversia tra i due convenuti ovvero una ampliamento della controversia originaria, con la conseguenza che in caso di mancata notifica dell'atto che la contiene, la stessa deve dirsi inammissibile (Cfr. Cass. Civ. 12558/99 – C. Appello Milano 15 febbraio 2000).

2)2 Le spese seguono in tutti i casi la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Piacenza – nella persona del GOT Dott.ssa Maria Lucia Dellapina -, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

, nei confronti di e)

ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

1. accerta e dichiara la nullità dei contratti conclusi in data 21.01.02 e 19.01.202 e del contratto di finanziamento concluso dagli attori con in data 21.01.02;
2. condanna a restituire a la somma di euro 1.160,00, oltre ad interessi legali dal di della domanda a quello di effettivo soddisfo;
3. condanna alla restituzione dei ratei pagati dagli attori pari ad euro 3.616,47, oltre ad interessi dal di del dovuto a quello di effettivo saldo.
3. rigetta la domanda riconvenzionale presentata dalla convenuta nei confronti degli attori, in quanto infondata.
5. dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte da i nei confronti di
6. condanna n solido con alla refusione delle spese di lite in favore degli attori e che liquida in 4.335,00 per compensi legali, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA di legge ed euro 163,00 per spese non imponibili.

Così deciso in Piacenza 08.05.2015

Il Got

Dott.ssa Maria Lucia Dellapina



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(REBECCA Maria Grazia)

